

# Sindaci concorrenti nella bancarotta privi di coperture assicurative

Il Tribunale di Milano ripercorre taluni profili della responsabilità civile dei sindaci

/ Maurizio MEOLI

Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. [13929](#), del 20 dicembre scorso, si sofferma su importanti profili attinenti alla **responsabilità concorrente** dei sindaci per omesso controllo sull'operato degli amministratori.

Si ribadisce, innanzitutto, come tale responsabilità, prevista dall'[art. 2407](#) comma 2 c.c., abbia carattere **solidale** tanto nei rapporti con gli amministratori, quanto in quelli fra sindaci; sicché l'azione rivolta a farla valere non va proposta necessariamente contro tutti i sindaci e gli amministratori, ma può essere intrapresa anche contro **uno solo o alcuni** di essi, senza che sorga l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, in considerazione dell'autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido (cfr. Cass. n. [25178/2015](#)).

In tema di prescrizione dell'azione di responsabilità, poi, si evidenzia come ai sindaci non si applichino gli [artt. 2393](#) comma 4 e [2941](#) n. 7 c.c., che stabiliscono la **sospensione** del decorso della **prescrizione** finché gli "amministratori" sono in carica, trattandosi di previsione normativa di carattere eccezionale e tassativo (Cass. n. [13765/2007](#), per la disciplina ante riforma, e Trib. Lecce [9 dicembre 2011](#), per quella attuale).

Nel caso di specie, peraltro, sussistendo nei confronti dei sindaci condanne definitive per "concorso" in bancarotta, trovava comunque applicazione il termine di prescrizione **più lungo** previsto dalla legge per le ipotesi di reato configurabili rispetto ai fatti contestati. Ciò in base a quanto previsto dall'[art. 2947](#) comma 3 c.c., ai sensi del quale, in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile; disposizione che, come precisato dalla pronuncia n. [15955/2012](#), mira ad evitare che in presenza di un illecito penalmente rilevante il danneggiato possa vedere prescritto il proprio diritto al risarcimento nonostante il reato sia ancora perseguibile.

In ogni caso, ricorda il Tribunale di Milano, quanto all'**azione** dei creditori sociali, comunque esercitata nella specie dal curatore del fallimento, è pacifico che i termini comincino a decorrere solo dal momento in cui il dato sostanziale dell'insufficienza patrimoniale della società sia risultato **conoscibile** da parte dei terzi (Cass. n. [25178/2015](#)); evento che nel caso esaminato doveva farsi coincidere con la data della dichiarazione di fallimento, dal momento che i bilanci relativi agli esercizi precedenti al fallimento non avevano mai rivelato la sussistenza di condizioni di dissesto.

A fronte di tutto ciò, i giudici milanesi dichiarano di condividere l'orientamento della Suprema Corte se-

condo il quale l'obbligo di vigilanza dei sindaci non è limitato allo svolgimento di compiti di mero controllo contabile (ove affidatogli) e formale, ma si estende anche al **contenuto** della **gestione**, atteso che la previsione della prima parte dell'[art. 2403](#) comma 1 c.c. va combinata con quelle (ex [art. 2403-bis](#) comma 2 c.c.) che conferiscono al collegio sindacale il potere – che è anche un dovere, da esercitare in relazione alle specifiche situazioni – di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari (Cass. n. [24362/2013](#)).

Se ne desume la responsabilità dei sindaci, innanzitutto, per l'effettuazione da parte degli amministratori della società fallita di esborsi che – a distanza di due anni dall'acquisizione di un sito industriale da altra società riconducibile agli amministratori e alla loro famiglia – venivano effettuati per beni che dovevano ritenersi già **ricompresi** nella **precedente acquisizione**. Situazione che avrebbe dovuto indurli ad iniziative volte all'interruzione delle operazioni, eventualmente attraverso la prospettazione o l'effettiva proposizione della denuncia ex [art. 2409](#) c.c.

Allo stesso modo, non poteva sfuggire l'illiceità di due operazioni attraverso le quali la società controllante della fallita stipulava un contratto di locazione di un immobile con un terzo e successivamente **sublocava** lo stesso alla controllata a un prezzo duplicato, così drenando risorse fuori dalla società destinata al fallimento.

La decisione in commento sottolinea, infine, taluni aspetti da tenere in considerazione qualora vi sia **corrispondenza** tra i fatti di responsabilità contestati nel giudizio civile dal fallimento e quelli per i quali i sindaci siano stati sottoposti a processo penale e condannati in via definitiva per bancarotta; ipotesi di reato che richiede l'elemento soggettivo del dolo.

In tal caso, infatti, è vero che la sentenza di condanna in sede penale (anche di patteggiamento ex [art. 444](#) c.p.p.) non fa stato nel processo civile, ma è indubbia la rilevanza degli addebiti posti a fondamento di quella condanna, quale ulteriore elemento a supporto della **natura dolosa**, quanto meno sotto il profilo del c.d. dolo eventuale, della condotta dei sindaci; da valutare, anche ai fini della decisione in sede civile, "quale consapevole accettazione del rischio che l'omesso controllo avrebbe potuto consentire la commissione o la prosecuzione di illiceità da parte degli amministratori" (Cass. n. [26399/2014](#)). E, nella specie, la natura dolosa degli addebiti porta ad escludere, ex [art. 1917](#) comma 1 c.c., l'operatività delle eventuali coperture assicurative.